

INVOLUZIONI ED EVOLUZIONI NELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE

di *Marco Croce* * e *Giuseppe Mobilio* **

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La questione linguistica nel regime statutario. – 3. Una prima evoluzione impressa dalle esigenze di unità e di italianità. – 3.1. L'articolo 62 dello Statuto albertino. – 3.2. La legge sulla pubblicazione delle leggi. – 3.3. La legge sull'ordinamento della pubblica istruzione. – 4. Il 'Primo Dopoguerra' e l'emergere della problematica altoatesina. – 5. La politica linguistica del Fascismo e la repressione delle istanze autonomistiche: uno sguardo d'insieme. – 6. Verso l'art. 6 Cost.: la politica linguistica nel periodo della Costituzione provvisoria. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

I precedenti contributi hanno dato conto delle molteplici attività di ricerca compiute per indagare, da una prospettiva giuridica, il fenomeno linguistico quale fattore di integrazione sociale e politica. Le analisi così condotte si sono prevalentemente concentrate sulla fase repubblicana della storia del nostro ordinamento. Il presente intervento assume un ruolo complementare ed integrativo rispetto ai precedenti contributi, poiché si pone l'obiettivo di mettere in luce, in chiave storica, alcune linee di tendenza che la disciplina giuridica del fenomeno linguistico ha delineato a partire dal periodo statutario sino all'avvento della Costituzione. Si cercherà di porre in risalto un andamento segnato da progressive evoluzioni e involuzioni nel modo di concepire il fenomeno linguistico, di cui le diverse forze politico-istituzionali si sono rese responsabili nel corso dei diversi tornanti della nostra storia costituzionale. Simile analisi consentirà di chiarire meglio l'eredità consegnata ai Padri costituenti ed al legislatore repubblicano, nonché la rilevanza

* Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze.

** Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze.

Il presente Contributo è frutto della riflessione congiunta dei due Autori: cionondimeno, Marco Croce è responsabile della stesura dei paragrafi 4, 5 e 6, mentre Giuseppe Mobilio è responsabile della stesura dei paragrafi 2 e 3. I paragrafi 1 e 7 sono attribuibili a entrambi gli Autori.

del contributo arrecato da questi ultimi nella qualificazione giuridica del fenomeno linguistico. A questo scopo – anche in ragione della necessaria brevità di questo intervento – verrà ripercorsa la storia di alcune previsioni normative che si dimostrano particolarmente significative per sottolineare questo andamento ¹.

2. *La questione linguistica nel regime statutario*

L'evoluzione storica della disciplina giuridica della lingua italiana trova un punto di svolta – che qui verrà assunto come punto di partenza – nell'erompe-re sulla scena europea dei moti rivoluzionari di metà '800. La consapevolezza esplicita che lingua e nazione fossero legati vicendevolmente in un rapporto di corrispondenza e unità comincia infatti a diffondersi con il romanticismo tedesco della prima metà del XIX secolo, attraverso la circolazione degli scritti di Herder, Fichte, Humboldt ². Dove l'autonomia politica delle nazioni era resa difficile dalla dispersione in più Stati subnazionali, l'adesione ad una medesima tradizione linguistica trascendeva i confini della comunicazione e della letteratura per acquistare prepotentemente valore politico, come segno e simbolo – quanto meno dell'aspirazione – di una unità nazionale ³.

Da un punto di vista strettamente giuridico, invece, già nel corso della Rivoluzione francese era evidente come l'unità linguistica costituisse uno strumento potentissimo per il raggiungimento, o il rafforzamento, dell'unità nazionale ⁴. A questo scopo, era alla pubblica amministrazione che veniva affidato il compito di veicolare e diffondere la lingua francese nei territori progressivamente conquistati ⁵.

¹ Per il materiale normativo citato nel presente articolo si rinvia, in primo luogo, alla banca dati *Raccolta della disciplina giuridica riguardante l'uso della lingua in Italia*, disponibile in www.osservatoriosullefonti.it.

² T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Bari, 1963, p. 11 ss., sebbene l'A. osservi come tale consapevolezza appaia evidente in ambiti cronologici e culturali molto più vasti, a partire dall'Oriente antico della narrazione biblica o nella tradizione culturale greca e latina.

³ *Ibidem*, 13 ss; in Italia tale valore della lingua era stato chiaramente percepito già dall'Alighieri, dal Vico o dal Muratori.

⁴ E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 8 ss., che rileva anche come muovendo dall'idea di "nazione" come comunità di individui legati da motivi di razza, lingua e religione, si affermò l'idea della necessaria coincidenza tra "Stato" e "nazione".

⁵ P. FIORELLI, *L'italiano, il francese, la Toscana e Napoleone*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di Manlio Udina*, II, Giuffrè, Milano, 1975, p. 1586 ss. La legge del 2 termidoro II, ovvero 20 luglio 1794, che prescriveva la compilazione in francese di qualsiasi atto pubblico o privato soggetto a registrazione, in qualsiasi parte dello Stato, venne estesa anche alle regioni del Belgio, dell'Olanda, della Germania e, per quanto qui di maggiore interesse, dell'Italia, conquistate dalle armate napoleoniche e annesse allo Stato francese. Più in generale, sull'evoluzione delle amministrazioni pubbliche in questo scorcio rivoluzionario, cfr. L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 225 ss.

Di lì a poco, però, il fenomeno linguistico era destinato ad acquisire una nuova dignità di fronte al diritto. La lingua non sarebbe stata più concepita come un mero strumento di comunicazione, ma le sarebbe stata riconosciuta la natura di attributo essenziale della personalità umana, a livello individuale, e di elemento caratterizzante il *Volksgeist* di un popolo, a livello comunitario⁶. Erano i primi segnali di un mutamento nel modo con cui gli Stati moderni percepivano i presupposti del principio di unità linguistica, non relegando più la lingua a mero fattore di interesse interno alla pubblica amministrazione, alla stregua di strumento nelle mani dei burocrati⁷. Comincia invece a profilarsi una distinzione, in forma del tutto embrionale, tra una dimensione individuale di libertà linguistica del singolo e una dimensione collettiva, che guarda alla lingua come fattore di identificazione di un gruppo che reclama forme di autonomia⁸. Da quest'ultimo punto di vista, l'ideale dell'omogeneità etnica, culturale e linguistica diveniva sia il presupposto per la creazione degli Stati "nazionali", sia il collante per le rivendicazioni territoriali; si comincia a porre il "problema" delle minoranze interne⁹, di cui anche le Costituzioni coeve si faranno carico, pur con profonde differenze.

Per quanto riguarda più da vicino la nostra esperienza giuridica, è con lo Statuto albertino che si affermò per la prima volta l'idea di autonomia linguistica.

⁶ G. POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Carocci editore, Roma, 2010, p. 12 ss., che osserva come la regolamentazione di una lingua sottolinei l'appartenenza ad una comunità, per motivi sia pratici che identitari: «i diritti linguistici sono di solito enfatizzati nella contrapposizione con l'"altro", con un gruppo di persone che parlano una lingua diversa, sia essa quella del vicino che ha mire annessionistiche, quella del colono dal quale affrancarsi, o quella di un gruppo coeso e di difficile assimilazione di immigrati».

⁷ Anche se l'influsso del francese nel linguaggio dei burocrati era ancora fortissimo, come riporta M. VIALE, *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, Cleup, Padova, 2008, p. 79 ss. Di qui i numerosi tentativi di indirizzare la costruzione del lessico amministrativo; basti pensare a quanto riportato nel *Lessico dell'infima e corrotta italianità*, curato da Costantino Arlia nel 1881, ove si specifica come «predicare agli Ufficiali pubblici che rispettino un pò la lingua è come dire al muro: dunque lasciamo che eglino asciughino le tasche e barbarizzino come lor piace: e noi fuggiamoli come il diavolo l'acqua santa».

⁸ Sulla distinzione concettuale maturata in epoca repubblicana, è sufficiente rinviare, su tutti, a A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pacini editore, Pisa, 1975, p. 42 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 38 ss.; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 208 ss. È possibile identificare situazioni soggettive "individuali", che concorrono a realizzare la tutela "negativa" di una minoranza linguistica, in termini di possibilità di utilizzare una lingua diversa dalla lingua ufficiale, di rispetto del principio di eguaglianza e di divieto di discriminazione, dalle situazioni giuridiche soggettive "collettive", da riconoscere in quanto appartenenti ad un gruppo, e dunque in un'ottica più marcatamente "identitaria", che realizzano una tutela "positiva", in vista della conservazione e della promozione del patrimonio linguistico.

⁹ F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2008, p. 70 ss.; F. TOSO, *Lingue d'Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2006, p. 23 ss.

stica. In particolare, la previsione che più direttamente interessa il fenomeno linguistico è l'art. 62 dello Statuto, che stabiliva che «la lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi»¹⁰. Tale previsione può essere compresa solo se si considera che, nel momento della promulgazione dello Statuto, il Regno Sardo era un Paese bilingue, composto sostanzialmente da popolazioni di due nazionalità diverse e divise dall'arco alpino: l'italiana, in Piemonte, Liguria e Sardegna; la francese, nelle province di Nizza e Savoia¹¹. Se si vuole affrontare la questione dei diritti linguistici nel primo periodo statutario, dunque, è alla popolazione "francofona" che bisogna fare prevalentemente riferimento¹².

Lo Statuto albertino offriva una prospettiva di tutela dei diritti linguistici piuttosto ristretta, come risulta evidente dal paragone con alcune Costituzioni coeve. Si pensi, infatti, all'art. 188 della Costituzione della Confederazione germanica, adottata il 28 marzo 1849 dal Parlamento di Francoforte, secondo cui «alle popolazioni della Germania che non parlino la lingua tedesca, è assicurato lo sviluppo nazionale, e segnatamente, nei confini entro i quali esse sono comprese, l'equiparazione della lingua in materia ecclesiastica, scolastica, d'amministrazione interna e d'amministrazione della giustizia»¹³. Oppure si consideri l'art. 5 della

¹⁰ Cui si aggiunge, più indirettamente, anche il principio di eguaglianza sancito dall'art. 24, secondo cui «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi».

¹¹ A. JEMALIO, *Lingua italiana (uso della)*, in *Nuovo Digesto italiano*, VII, Torino, 1938, p. 963.

¹² Occorre però fare una distinzione, per quanto riguarda i dialetti parlati, tra dialetti franco-provenzali (arpitali, o *patois*), riconducibili alla lingua francese, e dialetti occitanici, che divergono dal francese in maniera cospicua. Quanto alle lingue ufficiali e di cultura, i franco-provenzali della Valle d'Aosta e della bassa Valle di Susa hanno usato tradizionalmente il francese, mentre quelli delle Valli di Lanzo, della Valle d'Orco e della Val Sangone, l'italiano. Per quanto riguarda gli occitani, il francese è stato lingua ufficiale e di cultura nell'alta Valle di Susa, lingua di cultura nell'alta Val Chisone e nell'alta Val Varaita, lingua di cultura e di culto nella Val Pellice e nella Val Germanasca. L'italiano era invece lingua ufficiale in tutte le valli occitaniche, esclusa l'alta Valle di Susa, e lingua di cultura nella bassa Val Chisone, nella bassa Val Varaita e nelle Valli Po, Maira, Grana, Stura, Gesso, Vermenagna, alta Corsaglia, Pesio, Ellero, alla Briga Alta e ad Olivetta S. Michele. Cfr. S. SALVI, *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, Rizzoli, Milano, 1975, p. 106 ss. Sulla presenza dei Walser storicamente stanziati nella valle di Lys, Gressoney St-Jean, Gressoney-la-Trinité ed Issime, nei cui comuni si parla la forma più arcaica del "ticcio", cfr. P.E. BALBONI, *La Val d'Aosta*, in G. FREDDI (a cura di), *L'Italia plurilingue*, Minerva Italica, Bergamo, Milano, Firenze, Roma, Bari, Messina, 1983, p. 139. Sulle penisole di lingua o dialetto occitano, cfr. G.F. BONINI, *Le Valli Occitane italiane*, in G. FREDDI (a cura di), *L'Italia plurilingue*, Minerva Italica, Bergamo-Milano-Firenze-Roma-Bari-Messina, 1983, p. 152 ss.

¹³ Su cui cfr. F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2012, ed. or. del 1926, p. 39 ss., che definisce la Costituzione in parola come «la più ardita e particolareggiata elencazione dei Diritti di libertà che il mondo avesse prima d'allora visto».

Costituzione dell'Impero d'Austria, adottata il 2 marzo 1849 dal Parlamento di Kremsier, secondo cui «tutti i popoli hanno uguali diritti, e ogni popolo ha il diritto inviolabile di conservare e di sviluppare la propria nazionalità e la propria lingua»¹⁴. Entrambi i testi costituzionali ebbero vita breve, ma mostrarono il pregio di considerare le minoranze linguistiche come soggetti unitari di diritto, riconoscendo ad esse il diritto fondamentale all'autonomia linguistica come principale condizione per il loro sviluppo nazionale¹⁵. Viceversa, lo Statuto albertino, pur dando atto di una presenza alloglotta, limitava la tutela dei diritti linguistici al solo svolgimento dei lavori parlamentari.

Dai lavori preparatori non è possibile ricavare elementi interpretativi ulteriori rispetto al significato letterale delle disposizioni, dal momento che, nel corso delle discussioni preparatorie del Consiglio di Conferenza, la formulazione di questo articolo non ha dato adito a osservazioni, né di merito, né di forma¹⁶. Obiettivo immediato della previsione era evidentemente quello di agevolare i rappresentanti francofoni nell'esercizio del loro mandato e consentire ai cittadini di lingua francese di esercitare meglio un controllo sui loro rappresentanti¹⁷. Tuttavia, ad uno sguardo più consapevole, si comprende che tra le due lingue, nella vita parlamentare del periodo, era il francese a costituire la regola, mentre la lingua italiana rappresentava solamente l'eccezione. Le discussioni preparatorie alla redazione della Carta statutaria si svolsero in francese; sempre in francese venne realizzata la prima stesura dello Statuto¹⁸; il francese era anche la lingua abituale di Corte¹⁹. Dall'art. 62, quindi, è possibile ricavare che la previsione veramente innovatrice fosse quella relativa all'italiano. Per gli antichi Duchi di Savoia il francese e l'ita-

¹⁴ Su cui cfr. LUCA DEI SABELLI, *Nazioni e minoranze etniche*, II, Zanichelli, Bologna, 1929, p. 5, che osserva come alla Costituzione del 1849 ne seguì altra con la quale venne imposto a tutti i sudditi l'uso della lingua tedesca, «nonostante le promesse di Kremsier».

¹⁵ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, in *Archivio per l'Alto Adige*, XLVII, 1948, p. 305.

¹⁶ F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Art. 62*, in *Commento allo Statuto del Regno*, III, Utet, Torino, 1909, p. 256.

¹⁷ A. JEMALIO, *Lingua italiana (uso della)*, cit., p. 963.

¹⁸ Sebbene si prestò una certa attenzione alla resa in italiano, come dimostrano le differenze rispetto al testo francese, dalle quali si evince la volontà di prendere le distanze dalla lingua di servizio attraverso precise scelte morfosintattiche, lessicali e retorico-stilistiche, «quasi in una competizione estetica tra i due idiomi»; cfr. L. SPAGNOLO, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Loffredo Editore, Napoli, 2012, pp. 34 ss. e 75 ss. per una puntuale analisi linguistica.

¹⁹ P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, in *Lingua Nostra*, II, 1940, p. 132; F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Art. 62*, cit., p. 24, ove si osserva che il testo dello Statuto fu tradotto in italiano in un secondo momento e per questo vi si trovano «frasi che in più luoghi risentono dell'esotica favella». Sul tornante storico-costituzionale di concessione dello Statuto, cfr. la ricostruzione di P. COLOMBO, *Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino*, Il Mulino, Bologna, 2003, spec. p. 49 ss.; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848/1996*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 19 ss.

liano avevano eguale grado di ufficialità nei due versanti dell'arco alpino²⁰, ma nella formulazione dello Statuto «uomini legati al passato avevano sentito l'urgere dei tempi nuovi, che facevano intravedere vicina l'unità nazionale»²¹. Per Carlo Alberto, che aspirava all'unità della nazione, fu una sofferta concessione il riconoscimento della lingua francese, giustificato dal rispetto dei diritti di una “minoranza”²². Gli sviluppi successivi avrebbero però dato ragione dei sentimenti patriottici di unità e di italianità che andavano sempre più diffondendosi.

3. Una prima evoluzione impressa dalle esigenze di unità e di italianità

Come accennato, il Regno sabaudo offriva originariamente un panorama bilingue, ove alla Savoia francese e al Nizzardo mistilingue si contrapponeva il Piemonte, la Sardegna e il Genovese italiano. Tuttavia, se originariamente la Valle d'Aosta occupava una posizione centrale nel Regno, a partire dal 1860, con la cessione alla Francia dei territori di Nizza e Savoia, la Valle diventa una specie di “marca frontiera” di uno Stato che andava sempre più ingrandendosi nella restante parte della penisola²³. I sudditi francofoni, ancora nel 1860, rappresentavano circa 1/8 della popolazione²⁴; al compimento dell'unificazione, a fronte di una popolazione complessiva di circa 25.000.000 di abitanti, i francofoni ammontavano oramai a soli 104.000²⁵. Nel Regno d'Italia, l'unica – adesso è possibile definirla così – minoranza significativa rimase quella francese in Valle d'Aosta e in alcune valli valdesi e valli minori del Piemonte occidentale²⁶.

A onor del vero, bisogna però osservare come la lingua italiana fosse effettivamente conosciuta e parlata solamente da circa 630.000 persone, pari al 2,5% della popolazione²⁷, ovvero ad una percentuale di poco superiore a quella che, nelle statistiche ufficiali, corrispondeva agli alloglotti²⁸. Nel 1861, quando venne

²⁰ G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*, Vallecchi, Firenze, 1926, p. 227.

²¹ F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Art. 62*, cit., p. 255.

²² P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 326 s.

²³ A. PASSERIN D'ENTRÈVES-M. LENGEREAU, *La Valle d'Aosta, minoranza di lingua francese dello Stato italiano*, in *Quaderni di sociologia*, 1967, p. 69 ss.

²⁴ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 364 s.

²⁵ T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, cit., p. 205.

²⁶ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 347; A. PIZZORUSSO, *Lingue (uso delle)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino, 1968, p. 936 s.

²⁷ G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani. 1 – L'Italietta (1861-1915)*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 79. Dati concordanti si ricavano anche in L. SERRIANI, *Storia della lingua italiana – il secondo Ottocento*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 17 ss., sebbene il A. CASTELLANI, *Quanti erano gli italofoeni nel 1861?*, in *Studi linguistici italiani*, 1982, p. 3 ss., faccia riferimento al 10%.

²⁸ T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, cit., p. 41 ss.

compiuto il primo censimento della popolazione del nuovo Regno, oltre il 78% della popolazione italiana risultò analfabeta e priva della possibilità di venire a contatto con l'uso scritto dell'italiano²⁹. L'uniformità delle istituzioni politiche e giuridiche non era affatto sufficiente a suggellare l'unità del Paese, quando a livello sociale, economico, culturale, e – non da ultimo – linguistico, erano presenti fratture ancora troppo marcate³⁰.

Nonostante ciò, se in un primo momento la legislazione riguardante la lingua francese – di cui l'art. 62 dello Statuto costituiva il capostipite – rappresentava il naturale riconoscimento di uno stato di fatto, in un secondo tempo, con le annessioni e la trasformazione in Regno d'Italia, quelle disposizioni apparvero superate dalla realtà, e se ne chiese l'abrogazione³¹.

3.1. *L'articolo 62 dello Statuto albertino*

La prima previsione normativa ad essere messa in discussione è stata proprio l'art. 62 dello Statuto.

Fino al compimento dell'Unità, a livello di prassi, la facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 62 circa l'uso della lingua francese ebbe una significativa applicazione: vi approfittarono, fra l'altro, i Presidenti del Consiglio Perrone, De Launay e Cavour; sempre in francese furono presentati 24 disegni di legge, 53 relazioni alla Camera, 48 relazioni al Senato³².

Gli ultimi discorsi in francese furono pronunciati il 25 maggio 1860, alla Camera, da parte dei deputati savoiani che si accomiatarono – senza rimpianto – dal Piemonte, mentre il 9 giugno successivo il francese risuonò per l'ultima volta in Senato, dalla bocca del senatore Jacquemound che perorava la cessione

²⁹ Dati riportati in *ibidem*, 87 ss. Significative eccezioni erano costituite dalla Toscana e da Roma, ove i dialetti locali erano particolarmente vicini alla struttura fonologica, morfologica e lessicale della lingua comune.

³⁰ U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 36 ss.

³¹ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 372 ss. La popolazione alloglotta valdostana, infatti, non veniva percepita come una vera e propria minoranza, essendo l'Italia uno dei più compatti Paesi europei al cui interno nessuna varietà linguistica o dialettale era in grado di dar luogo a contrapposizioni di gruppi sociali effettivamente riconducibile ad una problematica minoritaria; A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, cit., p. 15 ss.

³² M. MANCINI-U. GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, Tipografia della Camera dei deputati, Roma, 1887, p. 141, i quali osservano come il De Launay, provocato nella tornata della Camera 27 marzo 1849 a parlare italiano, affermò il suo diritto in questi termini: «*Messieurs, je me sers de la langue française parce que c'est un privilège qui nous est accordé par le Statut. Vouloir m'obliger à parler en italien, ce serait un vrai despotisme; or je déclare que je ne souffre point de despotisme*».

della Savoia³³. Dal 1860 in poi i discorsi furono pronunciati in italiano, anche dai deputati di lingua francese – compreso il Jacquemound – e valdostani e anche quando oggetto del dibattito era la difesa della lingua materna³⁴. Ci si interrogava, quindi, se l'art. 62 dello Statuto potesse ancora considerarsi vigente, in un dibattito che vedeva fronteggiarsi chi lo considerava abrogato per desuetudine³⁵ e chi si opponeva a tale ipotesi poiché non riteneva raggiunto un *tacito consensu omnium*³⁶.

Al di là dei discorsi e degli atti ufficiali, tuttavia, il francese rimaneva comunque in uso come lingua di cultura da parte dell'aristocrazia e della borghesia piemontese, mentre l'italiano, soprattutto nelle aule parlamentari, veniva utilizzato con un certo impaccio, essendo percepito dai più quasi come una "lingua morta"³⁷.

3.2. La legge sulla pubblicazione delle leggi

Oltre al destino delle citate disposizioni statutarie, anche le vicende di altre due previsioni normative risultano emblematiche dell'evoluzione cui è andata incontro la disciplina sulla lingua francese e delle esigenze che ne hanno costituito il fondamento³⁸. Si tratta di due atti legislativi che non hanno trovato applicazione solo nell'ambito delle istituzioni della capitale, ma hanno prodotto i loro effetti

³³ *Ibidem*, p. 141, che osservano anche come il Jacquemound, una volta che la cessione della Savoia divenne legge, abbandonò l'uso del francese per passare alla lingua italiana sia nei discorsi che nelle relazioni.

³⁴ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 374 s.

³⁵ A. JEMALIO, *Lingua italiana (uso della)*, cit., p. 963; P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 133.

³⁶ M. MANCINI, U. GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, cit., p. 141 s.; F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Art. 62*, cit., p. 257.

³⁷ N.W. SENIOR, *L'Italia dopo il 1848. Colloquii con uomini politici e personaggi eminenti italiani*, Laterza, Bari, 1937, p. 34, riporta la testimonianza di Costanza Arconati sulla situazione linguistica nella politica piemontese: «Anche in Piemonte la differenza di lingua è la nostra grande difficoltà: le nostre tre lingue nazionali sono il francese, il piemontese e il genovese: di queste, solo il francese è inteso da tutti. Un discorso in genovese o in piemontese non potrebbe esser capito da due terzi dell'Assemblea. Eccetto i Savoiard, che qualche volta usano il francese, tutti i deputati parlano in italiano; ma questo è per loro una lingua morta, nella quale non sono nemmeno mai stati abituati a conversare. Quasi mai perciò essi possono adoperarlo con spirito, e neppure correntemente. Cavour è per natura un buon oratore, ma in italiano è impacciato. Vi accorgete che traduce; così Azeglio; così tutti; fuorché alcuni avvocati che sono abituati a rivolgersi ai tribunali in italiano. 'Perché allora', io dissi, 'non parlano in francese? Quella è la lingua che riuscirebbe naturale al loro pensiero'. 'Senza dubbio', rispose, 'parlerebbero meglio in francese: ma a noi non piacerebbe udire il francese, fuorché da un savoiaro. Sarebbe doppiamente impopolare, prima per non essere italiano, poi per essere francese: perché subito dopo i Tedeschi noi temiamo e detestiamo i Francesi'».

³⁸ P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 133.

nell'ambito della storia dell'autonomismo valdostano³⁹, fermo che «*avant 1861, les Valdôtains semblent se considérer de nationalité française, tout court ... et parfois de nationalité valdôtaine*»⁴⁰.

La prima di esse è la legge 23 giugno 1854, n. 1731, sulla pubblicazione delle leggi⁴¹. L'art. 4, cc. 1 e 4 della legge, prescriveva, rispettivamente, che le leggi promulgate fossero inserite nella "Raccolta degli atti del Governo" e che copia della legge venisse affissa in tutti i capoluoghi di comune. Il secondo ed il quarto comma del citato articolo prescrivevano, altresì, la traduzione in lingua francese di ogni legge «all'uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua», che ogni legge fosse inserita «in distinta serie» entro la Raccolta ufficiale, e che una copia di tale traduzione venisse affissa «nei Comuni ove parlasi la lingua francese». I testi normativi, dunque, venivano collezionati contestualmente nella "Raccolta degli atti ufficiali del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna" – poi divenuta "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia" – e nel "*Recueil des actes du gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne*", edito a Chambéry. Una giustificazione per simile stato di fatto è offerta anche dalla soverchiante influenza politica esercitata allora da Parigi, tanto sul contiguo Piemonte quanto su tutti gli altri Stati d'Italia⁴².

Con il trattato di Torino del 24 marzo 1860 – come noto – venne ceduta alla Francia la Savoia, e con essa Chambéry, luogo d'edizione del *Recueil*. Vennero così a mancare le ragioni e i presupposti di fatto per la continuazione di tale uso⁴³.

Sul piano strettamente giuridico, inoltre, l'articolo 1 del codice civile del 1865 forniva una nuova disciplina alla pubblicazione delle leggi, stabilendo al comma 2 che «la pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annuncio di tale inserzione nella gazzetta del regno». In tal modo, la precedente previsione di cui alla legge n. 1731/1854 si considerava superata e tacitamente abrogata dal nuovo c.c.⁴⁴. A ciò si aggiunga come il r.d.

³⁹ Per la quale si rinvia alla ricostruzione offerta da A. PASSERIN D'ENTRÈVES-M. LENGEREAU, *La Valle d'Aosta, minoranza di lingua francese dello Stato italiano*, cit., p. 65 ss.; M. CUAZ, *La Valle d'Aosta. Un'identità di frontiera fra Italia, Europa ed etnonazionalismi*, in G. NEVOLA (a cura di), *Altre Italie: identità nazionale e Regioni a statuto speciale*, Carocci, Roma, 2003, p. 1 ss.; F. TOSO, *Lingue d'Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente*, cit., p. 167 ss.

⁴⁰ Cfr. A. BETEMPS, *Les valdôtains et leur langue*, Union Valdôtaine, Aosta, 1979, p. 51 s.

⁴¹ Sulla quale, anche per la legislazione successiva, cfr. G. MUGNOZZA, *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, in *Nuovo dig. it.*, X, Torino, 1939, p. 1045 ss.; A. PIZZORUSSO, *La pubblicazione degli atti normativi*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 141 ss.; A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative, I – Introduzione storica e premesse generali*, Cedam, Padova, 1974, p. 131 ss.

⁴² P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 132.

⁴³ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 375.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 375, che riporta come nel 1874, un avvocato valdostano a corto di argomenti decise di valersi della legge del 1854, che dava appiglio formale ad una sua tesi: il Tribunale civile d'Aosta,

28 novembre 1909, n. 810, recante il regolamento sulla pubblicazione delle leggi, non faceva parola della necessità di tradurre in francese gli atti normativi⁴⁵, così che tale obbligo finì per considerarsi caduto in desuetudine⁴⁶.

La vicende della legge sulla pubblicazione degli atti normativi testimonia come una prima direttrice che indirizza le politiche legislative dell'epoca liberale sia supportata dai mutamenti delle situazioni di fatto, che conseguentemente condizionano il regime giuridico del fenomeno linguistico.

3.3. *La legge sull'ordinamento della pubblica istruzione*

Il secondo atto normativo preso qui in esame è la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sull'ordinamento della pubblica istruzione (c.d. legge Casati)⁴⁷. Volendo soffermarsi unicamente sugli aspetti di disciplina della lingua, occorre osservare come tale legge superi la vecchia concezione della parità linguistica e si attesti sulle posizioni dello Statuto: ufficialità dell'italiano come regola per gli insegnamenti e gli esami negli «stabilimenti universitarii», con alcune limitate eccezioni per il latino nella «Facoltà di Teologia» e per «alcune materie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere»⁴⁸, e l'uso facoltativo del francese per gli esami nelle facoltà universitarie «agli Studenti delle provincie dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri»⁴⁹; ufficialità esclusiva del francese nelle scuole elementari⁵⁰, nelle scuole secondarie classiche e tecniche, sia di primo grado⁵¹ che di secondo⁵², e nelle università⁵³ delle provincie in cui si parla tale lingua, come eccezione rispet-

tuttavia, gli diede torto, dichiarando l'art. 4 della legge n. 1731/1854 tacitamente abrogato dall'articolo 1 del codice civile.

⁴⁵ P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 133.

⁴⁶ A. JEMALIO, *Lingua italiana (uso della)*, cit., p. 963.

⁴⁷ Sulla legge Casati e sul contesto politico-istituzionale entro cui è stata adottata, cfr. più approfonditamente G. TALAMO, *La Scuola. Dalla legge Casati alla inchiesta del 1864*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 14 ss.; M.C. MORANDINI, *Da Boncompagni a Casati: la costruzione del sistema scolastico nazionale (1848-1861)*, in L. PAZZAGLIA-R. SANI (a cura di), *Scuola e società nell'Italia unita. Dalla legge Casati al Centro-Sinistra*, Editrice La Scuola, Brescia, 2001, p. 9 ss.

⁴⁸ Art. 168 della legge n. 3725/1859.

⁴⁹ Art. 168 della legge n. 3725/1859.

⁵⁰ Art. 374 della legge n. 3725/1859: «Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell'italiana».

⁵¹ Artt. 190 e 274 della legge n. 3725/1859: «Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti: La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua) [...]».

⁵² Artt. 191 e 275 della legge n. 3725/1859: «Gli insegnamenti del secondo grado sono: [...] La Letteratura Italiana (e la Francese nelle Provincie dov'è in uso tal lingua)».

⁵³ Art. 51 della legge n. 3725/1859 prevede che, per la Facoltà di Filosofia e Lettere, sia insegnata «Letteratura greca, latina, italiana (e francese nella Facoltà di Ciamberti)».

to all'italiano da interpretarsi in senso stretto. La garanzia dell'istruzione in francese può essere considerata la conseguenza di un "regalo di nozze" di Emanuele Filiberto alla figlia di Francesco I di Francia nel 1559, e la legge del 1859, pensata per il Regno di Savoia, non viene meno a questo impegno⁵⁴.

La situazione di fatto nelle scuole attestava una prevalenza nell'uso della lingua francese e la difficoltà dell'italiano ad attecchire. Dalla relazione del Ministero della Pubblica istruzione del 1865, intitolata "Sulle condizioni della pubblica istruzione nel regno d'Italia", redatta in esito all'inchiesta condotta nell'anno precedente, le risposte offerte dagli ispettori provinciali fanno emergere come nelle scuole elementari delle valli di confine non si usava il dialetto piemontese, bensì la lingua francese, mentre l'italiano veniva sì insegnato, ma l'uso non era affatto universale⁵⁵.

Perduta la Savoia e scomparso l'uso del francese dalle aule parlamentari, i citati articoli della legge Casati vennero posti in discussione, anche se nell'immediato non vi furono cambiamenti formali.

Nel 1861 il deputato lucchese Giovenale Vegezzi-Ruscalla pubblicava a Torino un opuscolo intitolato "Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino"⁵⁶. Tale opuscolo riporta come l'uso del francese nelle valli piemontesi era dovuto essenzialmente alla politica ecclesiastica e proponeva l'italianizzazione forzata di quelle zone sulla base del principio dell'assoluta identità di lingua e nazione: le disposizioni della legge Casati riguardanti il francese dovevano quindi essere abrogate⁵⁷. Il Carducci, senatore del Regno, sulla *Nazione* del 10 dicembre 1861, riassume favorevolmente l'opuscolo⁵⁸, con una recensione che pare interessante perché attesta come una certa intolleranza linguistica serpeggiasse anche tra i burocrati del ministero della pubblica istruzione, i quali, in violazione dello Statuto e delle leggi, avevano ingiunto

Art. 257 della legge n. 3725/1859 dispone che «le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli Stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli Stabilimenti di istruzione secondaria».

⁵⁴ Cfr. P.E. BALBONI, *Storia dell'educazione linguistica in Italia. Dalla legge Casati alla riforma Gelmini*, Utet, Torino, 2009, p. 20 s.

⁵⁵ Cfr. G. CANESTRI, G. RICUPERATI, *La scuola in Italia dalla legge casati a oggi*, Loescher, Torino, 1976, 70 ss. Si ha riguardo alle valli di Aosta, Cesana, Oulx e Fenestrelle.

⁵⁶ G. VEGEZZI-RUSCALLA, *Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino*, Fratelli Bocca, Torino, 1861, rist. anast. 2011. All'opuscolo rispose il frate valdostano Bérard, con l'opuscolo "*La langue française dans la Val d'Aosta: réponse à M. le chev. V. R.*", come riportato in T. TIBALDI, *Il trionfo dell'idioma gentile nella Valle d'Aosta: cimenti e schermaglie tra le lingue francese ed italiana*, Fratelli Bocca, Torino, 1912, p. 34 ss.

⁵⁷ G. VEGEZZI-RUSCALLA, *Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino*, cit., p. 82 s., che fa riferimento anche all'art. 4 della legge n. 1731/1854.

⁵⁸ P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 133.

ai comuni valdostani di provvedere esclusivamente all'insegnamento dell'italiano nelle scuole elementari⁵⁹.

Nel frattempo, l'uso della lingua italiana cominciava a diffondersi, in via di fatto, anche nelle province francofone. Si consideri, ad esempio, che l'arrivo della regia burocrazia e la necessità di titoli di studio validi in tutto il Regno portarono, a partire dal 1873, all'introduzione dell'italiano fin dalla prima ginnasio⁶⁰. Nel 1882 il consiglio provinciale scolastico esclude il francese dal ginnasio e dalla scuola normale d'Aosta, lasciandolo entro certi limiti al liceo⁶¹. Nel novembre 1884 un'ordinanza prefettizia dispose che l'orario delle scuole elementari fosse distribuito in due parti uguali, l'una per l'insegnamento dell'italiano, l'altra per quello francese⁶². Si tratta solamente di alcune vicende che dimostrano come le valli di confine non rimasero affatto impermeabili all'italiano, la cui propagazione andava anche al di là dello stretto dato normativo. La situazione comunque si attestò su un equilibrio fragile, che resistette per alcuni anni fino a quando la scuola non cominciò ad affermarsi come strumento di politica linguistica anche a livello legislativo⁶³.

Con l'adozione del TU delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 9 agosto 1910, n. 795, si stabiliva all'art. 111 che «la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari»⁶⁴. Venivano omesse le eccezioni in favore della lingua francese, che perdevano così di fondamento legislativo. La legge 4 giugno 1911, n. 487, sull'istruzione elementare e popolare, pur mantenendo l'insegnamento della lingua francese, lo riservava ad ore aggiuntive da quelle curriculari, mentre si garantiva all'italiano la funzione di lingua strumentale⁶⁵.

Di lì a poco sarebbe scoppiata la prima guerra mondiale e la salita al potere del Fascismo pose fine con la forza alle rivendicazioni delle minoranze francofone⁶⁶. L'art. 4 e l'art. 17 del r.d. 1 ottobre 1923, n. 2185, sopprime l'autonomia linguistica nelle scuole elementari alloggiate, comprese quelle della Valle d'Aosta,

⁵⁹ Come riportato in T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, cit., p. 301.

⁶⁰ Come riporta P.E. BALBONI, *La Val d'Aosta*, cit., p. 130.

⁶¹ T. TIBALDI, *Il trionfo dell'idioma gentile nella Valle d'Aosta: cimenti e schermaglie tra le lingue francese ed italiana*, cit., p. 43.

⁶² *Ibidem*, p. 45 s.

⁶³ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 376 s.

⁶⁴ P. ADDEO, *Lingua e Statuto*, cit., p. 133.

⁶⁵ L'art. 89 della legge n. 487/1911 stabiliva che «Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovrà essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all'orario delle scuole medesime. Nei suddetti comuni ove siano istituite la 5^a e 6^a classe popolari, l'insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell'orario per le materie obbligatorie».

⁶⁶ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 379.

salvo prevedere che l'insegnamento in lingua diversa avvenisse in ore aggiuntive⁶⁷; l'art. 4 del r.d.l. 22 novembre 1925, n. 2191, sopprime quest'ultima previsione, facendo venir meno tale autonomia.

Le vicende della legge Casati e delle sue successive modifiche attestano un'altra delle direttrici che hanno guidato le politiche legislative sul fenomeno linguistico di questo periodo. La legge è stata strumento per garantire una progressiva estensione della lingua italiana. Se in un primo momento l'intento era quello di instaurare una convivenza assieme alle altre realtà linguistiche, l'equilibrio così raggiunto ha rivelato tutta la sua precarietà quando l'azione dei pubblici poteri e la stessa legge ha sancito la preponderanza dell'italiano su ogni altra lingua.

4. *Il 'Primo Dopoguerra' e l'emergere della problematica altoatesina*

Terminata la Prima Guerra Mondiale, in una situazione che vedeva sostanzialmente risolta, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la questione dell'utilizzo della lingua francese nelle zone di confine nord-occidentali della penisola italiana, emerse in tutta la sua problematicità la questione dell'uso del tedesco, ma anche di altre lingue minoritarie come il ladino, nella zona che verrà infine ridenominata, con la riforma costituzionale del Titolo V del 2001, Trentino Alto-Adige/Sudtirolo⁶⁸.

La problematica, sorgente dalla presenza delle popolazioni germanofone su un territorio la cui lingua ufficiale sarebbe poi diventata l'italiano, non era in realtà una novità assoluta, essendoci stato un precedente nel periodo napoleonico, tra il 1810 e il 1813, quando una piccola parte del territorio altoatesino fu annessa al 'Regno Italico' divenendo parte, insieme col Trentino, del dipartimento dell'Alto Adige; la risposta del bonapartismo in campo linguistico fu la stessa che venne data in tanti altri ambiti, non ultimo quello giuridico con l'esportazione del *Code*

⁶⁷ L'art. 4 del r.d. n. 2185/1923 sanciva che «in tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello stato. Nei comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa sarà oggetto di studio, in ore aggiunte». L'art. 17 disponeva poi che «a cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento sarà impartito in lingua italiana. Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano. Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le classi successive fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi così delle scuole elementari come nelle scuole civiche si insegnerà in italiano. Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procederà analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte».

⁶⁸ Come ricorda P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 384, i medesimi problemi che si erano presentati per la gestione della presenza delle popolazioni francofone in Val d'Aosta si «trasferirono in gran parte nell'Alto Adige, dove la questione minoritaria, per i suoi riflessi nella politica internazionale e per la stessa importanza numerica dei gruppi alloglotti, era d'una gravità mai sperimentata per il passato in altre regioni italiane».

civil, ossia il tentativo di unificare, anche linguisticamente, lo Stato, facendo salve le lingue locali solo per il tempo necessario a far imparare a tutti la lingua ufficiale che avrebbe poi dovuto soppiantare ogni altro idioma⁶⁹: esempi di questo *modus operandi* possono essere la circolare Smancini, reggente dell'amministrazione civile del dipartimento nell'immediatezza dell'annessione, con la quale si sancivano il ritorno all'ufficialità per la lingua italiana, l'obbligo dell'uso dell'italiano in tutti gli atti pubblici e la deroga temporanea per la zona di Bolzano, e il successivo decreto del vicerè Eugenio Napoleone del 1812, dove si affermava l'ufficialità della lingua italiana in tutto il territorio del regno e si specificavano in maniera molto più precisa i casi in cui era possibile usare il tedesco, fissando altresì in sei anni il termine del regime provvisorio⁷⁰.

Dopo questo breve periodo di vigenza dell'italiano come lingua ufficiale, dal Congresso di Vienna alla fine della Prima Guerra Mondiale furono gli italiani del Trentino e dell'Alto Adige a trovarsi nella condizione di minoranza in un paese germanofono e fu solo quindi nel 1918 che la situazione si ribaltò nuovamente facendo per la seconda volta in poco più di un secolo sorgere il problema dell'utilizzo della lingua tedesca in territorio italiano, problema che lo Stato italiano non riuscì a risolvere in maniera definitiva e appagante nel breve lasso di tempo disponibile prima dell'affermazione del Fascismo, che lo avrebbe invece risolto, come vedremo, in maniera ovviamente autoritaria⁷¹.

Non mancarono comunque, tra il 1918 e il 1922, vari tentativi per addivenire a una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa: è molto interessante notare come, quanto meno dal punto di vista delle dichiarazioni ufficiali, sembri trasparire una tendenza dello Stato italiano verso una ragionevole e amichevole risoluzione della problematica⁷², a fronte della quale sembra emergere una certa

⁶⁹ Per una ricostruzione complessiva della legislazione linguistica del dipartimento dell'Alto Adige cfr. F. MENESTRINA, *La legislazione civile nel dipartimento dell'Alto Adige*, in *Archivio per l'Alto Adige*, IV, 1909, p. 234 s. Cfr. pure S. SALVI, *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, cit., p. 234 s.

⁷⁰ Nella circolare si legge: «Egli è dunque con piacere che io annuncio loro che questo sì caro idioma sarà d'ora in poi l'idioma legale del Paese ed il solo da usarsi in tutte le pubbliche scritture. I Magistrati, i Giudici, i Dicasteri, gli Uffici di ogni serte vengono quindi ammoniti ché dal giorno della pubblicazione di quest'avviso tanto la corrispondenza tra le Autorità ed Uffici quanto di tutti gli atti pubblici dovranno farsi in italiano. Da quest'obbligo resta eccettuato il solo distretto di Bolzano, ove per facilitare al Popolo il maneggio de' propri affari in ciò che più davvicino lo riguarda, si mantiene per ora l'uso della lingua tedesca». Per il testo completo, come anche per quello del successivo decreto vicereale, v. P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 385 s.

⁷¹ Sulla base del censimento italiano realizzato nel 1921, la popolazione ladina nella zona dolomitica, esclusa la Val d'Ampezzo e il Comelico, ammontava a 14.584 persone, mentre la popolazione tedesca nell'Alto Adige ammontava a 193.271 persone; dati ricavati da S. SALVI, *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, cit., pp. 131 e 226.

⁷² V. PIERGIGLI, *Art. 6*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Milanofiori Assago, 2006, Vol. I, p. 157, sottolinea come, dopo l'annessione

resistenza, invece, da parte delle popolazioni germanofone della regione e, soprattutto, da parte del governo austriaco.

Nel 1918 venne subito costituito l'«Ufficio di preparazione per il trattamento del germanesimo cisalpino» il quale, divenuto «Commissariato lingua e cultura per l'Alto Adige» nel momento del suo insediamento a Bolzano, elaborò un manifesto bilingue piuttosto significativo, quanto meno nelle intenzioni che ivi si manifestarono: si legge infatti nel documento «l'Italia saprà trattare con equità e con amore i cittadini suoi di altro idioma che ivi dimorano» e, dopo questa affermazione di principio di sapore ovviamente propagandistico⁷³, si prevedono direttive riguardanti quelle che sono poi le problematiche cruciali in materia di minoranze linguistiche come si può evincere da molte delle relazioni presentate a questo convegno, ossia il settore scolastico⁷⁴ e quello dei rapporti del cittadino con l'amministrazione e la giustizia⁷⁵, tematiche sulle quali si svilupperà poi l'evoluzione autoritaria fascista⁷⁶.

Questi principi ispirarono la politica linguistica italiana tra il '18 e il '22, ma nella realtà applicativa gli stessi non trovarono un'applicazione coerente e lineare; anzi, si manifestò qualche tendenza piuttosto problematica e contraddittoria: da una parte, nell'Alto Adige si consentì addirittura la scomparsa dell'italiano nei tribunali, con la conseguente accettazione solo di atti in lingua tedesca; dall'altra, anche provvedimenti moderatissimi come il decreto Corbino del 1921⁷⁷, che rendeva obbligatoria la scuola italiana per gli scolari di famiglia italiana, suscitarono

all'Italia del Tirolo meridionale e dell'Istria, lo Stato italiano, di fronte alle due consistenti minoranze tedesca e slava nel proprio territorio, era venuto ad assumere «un atteggiamento cautamente liberale», in linea con gli obbiettivi della Società delle Nazioni. Sulla politica linguistica di questo periodo cfr. A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 433 s. e, per un settore particolare, S. RAFFAELLI, *Le parole proibite. Purismo di stato e regolamentazione della pubblicità in Italia (1812-1945)*, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 93 s.

⁷³ Toni propagandistici si ritrovano anche nel finale del documento: «L'Austria [...] ha violentato e oppresso in queste valli il popolo italiano, l'Italia grande nazione unica e unita, nella quale piena è la libertà del pensiero e della parola intende consentire ai cittadini di altri idiomi il mantenimento delle proprie scuole». Il manifesto fu affisso a Bolzano il 19 novembre 1918. I brani riprodotti sono tratti da P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 390 s.

⁷⁴ «Saranno istituite scuole bilingue in luoghi di popolazione mista. I Comuni potranno mantenere, per i cittadini di idioma tedesco, scuole popolari tedesche, e sarà data facoltà alle scuole private confessionali già esistenti di mantenere la lingua di insegnamento tedesca».

⁷⁵ «I Tribunali e le Amministrazioni accoglieranno, intanto, le deposizioni e gli atti così nella lingua d'ufficio, che è l'italiana, come nell'idioma tedesco, dove esso sia in uso».

⁷⁶ Cfr. ancora V. PIERGIGLI, *Art. 6*, cit., p. 157, che parla di «decisa inversione di tendenza» con l'avvento della politica nazionalistica del Fascismo tesa all'assimilazione forzata dei gruppi minoritari della penisola.

⁷⁷ Si tratta del r.d. n. 1627/1921, che, tra le altre cose, con disposizione normativamente curiosa che rimanda in buona sostanza al meccanismo dell'autoqualificazione, stabiliva che «sono considerate famiglie italiane quelle che nei rapporti domestici usano prevalentemente la lingua italiana».

riserve e risentimenti fra i 'pangermanisti', riserve e risentimenti che naturalmente offrirono il destro al nascente atteggiamento nazionalistico che poi il Fascismo porterà a compimento.

Quest'atteggiamento non proprio collaborativo delle minoranze germanofone si manifestò con chiarezza nel progetto presentato dal *Deutscher Verband* – ovvero la Federazione tra il Partito popolare tirolese e il Partito libertario tedesco – al governo italiano nel 1920: esso, oltre a prevedere la creazione d'una provincia autonoma del Tirolo nella regione, richiedeva la conoscenza del tedesco a tutti gli impiegati pubblici, rimandando poi a future trattative il problema della protezione della minoranza italiana⁷⁸.

Fu facile dunque, di fronte a questo modo di atteggiarsi da parte dei germanofoni, per la Federazione fascista di Trento, elaborare documenti tesi a spazzare via il tedesco dalla vita pubblica: un primo programma del 6 aprile del 1922 prevedeva l'italiano come lingua esclusiva negli uffici, l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'italiano in tutte le scuole tedesche, la proposta di incentivi per i maestri che conoscessero la lingua italiana e l'utilizzo dell'italiano nelle chiese nei comuni nei quali gli italiani rappresentassero la maggioranza; un secondo documento del 18 novembre dello stesso anno, ben più radicale, proponeva, tra le altre cose, l'eliminazione «di tutte le scuole tedesche ed in ispecie di tutti gli asili infantili tedeschi della zona mistilingue e in tutte le valli ladine, e loro sostituzione con asili e scuole italiane», aiuti «moralì e materiali per l'erezione su larga scala di asili infantili italiani nell'Alto Adige», l'insegnamento «della lingua italiana obbligatorio in tutte le scuole tedesche dell'Alto Adige e portato almeno a sei ore settimanali», con la lingua italiana dichiarata materia principale nei programmi di insegnamento, corsi speciali di lingua tedesca per impiegati statali in condizioni privilegiate funzionali a far sì che «sia possibile in breve la sostituzione graduale di tutti gli impiegati statali allogeni» e la conoscenza perfetta dell'italiano per tutti i concorsi⁷⁹.

Benché poi tra la fine del 1922 e i primi del 1923 si venissero a elaborare in sede locale dei progetti di composizione che tenessero conto delle esigenze di tutti gli interessati, quando poi i documenti venivano rimessi alle autorità centrali tutto si risolveva in un nulla di fatto: esempio di questa situazione è la convenzione politica avente per oggetto la convivenza dei gruppi linguistici nell'Alto Adige promossa da Barbesino, la quale, adottata dopo laboriose trattative segrete, prevedeva toni ben più concilianti che però non potevano essere accettati dai Governi di ambo le parti, ormai protesi verso un accesso nazionalismo dei toni e delle politiche, non solo linguistiche⁸⁰.

⁷⁸ P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 393, lo definisce «un progetto di parte», che assicurava i diritti della popolazione tedesca, trascurando di riconoscere le istanze italiane.

⁷⁹ Il testo di questi progetti è riportato da P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 394 s.

⁸⁰ Se ne veda il testo in *Archivio per l'Alto Adige*, XVII, 1922, p. 335 s. Già nell'art. 1 si di-

5. *La politica linguistica del Fascismo e la repressione delle istanze autonomistiche: uno sguardo d'insieme*

La situazione di stallo che abbiamo sommariamente descritto nel paragrafo precedente venne risolta in senso autoritario dalla politica linguistica, ovviamente aggressiva e totalitaria, propria del Regime fascista⁸¹. A differenza del periodo statutario precedente, l'analisi normativa relativa a questo periodo può essere affrontata più proficuamente non tanto attraverso le vicende di singoli atti legislativi, quanto guardando all'azione dello Stato nel suo complesso, data la maggiore organicità delle politiche del Regime. Infatti, gli atti normativi del Fascismo in questa materia riguardarono praticamente tutti gli ambiti di rilevanza giuridica della lingua: la vera e propria persecuzione delle popolazioni di lingua tedesca «fu compiuta, per quasi vent'anni, con provvedimenti in gran parte comuni alle varie lingue minoritarie ma quasi sempre, dichiaratamente o no, destinati a risolvere in primo luogo la questione alto-atesina. I quali ebbero per oggetto, di volta in volta, la toponomastica e l'onomastica, le scritte pubbliche e le private, l'uso degli atti amministrativi e giudiziari, l'insegnamento nei vari gradi e in specie quello religioso»⁸².

La questione della toponomastica fu risolta con il r.d. 29 marzo 1923, n. 800 che stabilì la 'lezione ufficiale' dei nomi dei comuni dei territori annessi e delle altre denominazioni di luogo che fossero in qualche modo rilevanti per il diritto pubblico italiano: tale provvedimento, oltre all'approvazione degli elenchi di nomi preparati da una apposita commissione, prescrisse che «nelle insegne, nei timbri e nei suggelli delle autorità ed amministrazioni statali e di quelle altre autorità ed amministrazioni la cui lingua d'ufficio fosse la lingua dello stato, ed inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello stato» si dovessero usare i nomi indicati nella prima colonna degli elenchi, cioè quelli italiani o italianizzati. Si consentiva comunque che fossero usati i nomi tedeschi indicati nella seconda colonna degli elenchi soltanto quando «le autorità

chiarava che il Partito nazionale fascista avrebbe rinunciato al programma di snazionalizzazione dell'Alto Adige riguardo alla popolazione di lingua tedesca. Il resto dell'articolato era tutto teso a far convivere, pur in uno spazio di ufficialità della lingua italiana, le diverse componenti linguistiche della regione.

⁸¹ Sul tema si veda, in particolare G. KLEIN, *La politica linguistica del Fascismo*, Il Mulino, Bologna, 1986. Cfr., inoltre, G. SALVEMINI, *Le minoranze nazionali sotto il regime fascista*, in appendice a *Mussolini diplomatico*, Laterza, Bari, 1952, p. 432 s. Le direttrici della politica linguistica nell'Alto-Adige sono le medesime, ovviamente, che il Regime utilizzò pure in Friuli Venezia-Giulia e in Val d'Aosta.

⁸² Così P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 398. Per una elencazione sintetica delle principali leggi del periodo fascista in materia di lingua v. A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 434 s. Cfr. altresì E. TOLOMEI, *I provvedimenti per l'Alto Adige dopo un quinquennio (1923-1925)*, in *Archivio per l'Alto Adige*, XXII, 1928, p. 5 s.

od amministrazioni» predette lo ritenessero opportuno per «ragioni di pratica e comune intelligenza»⁸³.

Per quanto riguarda invece la problematica dell'onomastica fu il r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 17 a dettare le disposizioni per la "restituzione in forma italiana" dei cognomi e dei predicati nobiliari originariamente italiani e latini, che avveniva in forma di decreto prefettizio su domanda dell'interessato o addirittura d'ufficio, con la previsione di sanzioni penali qualora si fosse successivamente utilizzata la forma straniera⁸⁴.

Non poteva ovviamente mancare, nell'economia dell'azione fascista in tema di unificazione linguistico-nazionalista del paese, un intervento sulla 'fase genetica' dell'apprendimento scientifico della lingua, ossia la realtà scolastica⁸⁵: con la Riforma Gentile, il r.d. n. 2185/1923, si stabilì che a partire dall'anno scolastico 1923-1924 l'insegnamento fosse impartito usando come lingua veicolare esclusivamente l'italiano⁸⁶, mentre l'insegnamento della seconda lingua sarebbe stato obbligatorio solo per gli alunni alloglotti che ne avessero fatto domanda, derubricando così a mera eventualità l'apprendimento della lingua madre della restante parte della popolazione locale⁸⁷. Non mancavano nemmeno disposizioni tese a favorire la progressiva sostituzione dei maestri di origine alloglotta con maestri italiani, richiedendo abilitazioni ulteriori ai primi e preferendo i secondi per l'insegnamento della lingua italiana⁸⁸. La centralità dell'idioma nazionale era ribadita anche nel momento in cui si andava pesantemente a incidere sulla carriera scolastica dello studente stabilendo che «gli alunni non

⁸³ A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 435. Sull'attività di preparazione di questo provvedimento cfr. L. CESARINI SFORZA, *Per i toponimi dell'Alto Adige*, in *Studi trentini di scienze storiche*, IV, 1923, n. 2. p. 160. Secondo P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 398, la "questione toponomastica" era affrontata, nella maggior parte dei casi, come restaurazione nella forma originaria di toponimi italiani mutati in lingua tedesca in epoca recente.

⁸⁴ Su questa problematica si veda l'approfondito studio di S. TROILO contenuto in questo Volume. Cfr. pure le considerazioni di P. FIORELLI, *I diritti linguistici delle minoranze*, cit., p. 400 s.

⁸⁵ G. KLEIN, *La politica linguistica del Fascismo*, cit., p. 55, sottolinea come in una società plurilingue con alto tasso di dialettofonia e di analfabetismo, un regime totalitario come quello fascista non potesse non porsi il problema della costituzione di una norma linguistica ufficiale e unificante: la scuola, quale principale istituzione di acculturazione, rappresentava «il momento cardine su cui lo stato fascista ha puntato la sua attenzione attraverso precisi interventi di educazione linguistica per proseguire quella modalità di standardizzazione formale, monocentrica e endonormativa anche dopo la scuola dell'obbligo; in questo sforzo hanno giocato un ruolo motivazioni come il controllo socio-politico e l'integrazione nazionale».

⁸⁶ Per il contenuto degli artt. 4 e 17 del r.d. n. 2185/1923, v. nota 67.

⁸⁷ Come sottolineato da A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 436, l'insegnamento della lingua materna era dunque ammesso, «ma assumeva la funzione dell'insegnamento di una "seconda lingua", ossia di una lingua straniera».

⁸⁸ Si vedano in particolare gli artt. 18, 19, 20 e 25.

possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana»⁸⁹.

Questo assetto normativo in materia scolastica venne via via integrato e perfezionato da altri atti normativi, come ad esempio il r.d.l. n. 2191/1925 e poi il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577⁹⁰.

In materia di amministrazione della giustizia intervenne invece il r.d. n. 1796/1925, intitolato “Obbligo della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno”, che all’art. 1 sanciva che «In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana». La vera novità che tale provvedimento presentava rispetto a quelli emanati nel passato, consisteva nel fatto che pesanti sanzioni processuali accompagnassero la trasgressione dell’obbligo di utilizzazione della lingua nazionale: dalla totale inefficacia della presentazione di documenti compilati in lingue diverse da quella italiana, alla nullità di tutti gli atti redatti in una lingua che non fosse l’italiano, alle sanzioni penali e disciplinari⁹¹. In materia processuale ovviamente questo modo di guardare al problema linguistico si rifletterà poi nella disposizione di cui all’art. 137 c.p.p. del 1930, che stabiliva che tutti gli atti processuali dovessero essere compiuti in lingua italiana a pena di nullità.

È assai significativo verificare come la politica linguistica del Fascismo non risparmiasse nemmeno la dimensione religiosa andando a interferire non solo nell’ordine interno dei c.d. ‘culti ammessi’, ma addirittura in quello della privilegiata Chiesa cattolica: per esempio, all’art. 22 del Concordato del 1929 si legge che «Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie *devono inoltre parlare la lingua italiana*. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa». Norma quasi identica era *a fortiori* presente nel r.d. n. 289/1930, attuativo della c.d. ‘legge sui culti ammessi’, all’art. 21⁹².

Per quanto riguarda invece il ‘problema’ dell’ufficialità della lingua nazionale,

⁸⁹ Art. 24, c. 3.

⁹⁰ Se ne veda il testo nella banca dati già citata. Per una ricostruzione complessiva dell’azione del Fascismo in tema di scuola si veda G. KLEIN, *La politica linguistica del Fascismo*, cit., p. 55 s.

⁹¹ Art. 1. «2) La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini. 3) I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli. 4) Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l’italiano». Per le sanzioni penali e disciplinari si veda l’art. 2.

⁹² Si vedano inoltre le disposizioni di cui all’art. 2 del Concordato e all’art. 3 del r.d. citato, riguardanti le comunicazioni di Vescovi e ministri di culto, da farsi in italiano salva la possibilità di aggiungere una traduzione in altra lingua.

nessuna innovazione troviamo nell'art. 58 del r.d. n. 1238/1939, che replica in buona sostanza il tenore letterale di disposizioni precedenti: esso stabiliva che «I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale. Se manca la traduzione, l'ufficiale dello Stato civile o il Procuratore della Repubblica nomina d'ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento. Quando non è possibile provvedere nel modo innanzi indicato, la traduzione è richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia». L'utilizzazione di un atto in lingua straniera era dunque subordinata alla presenza di una traduzione in lingua italiana, cosa da cui, come in precedenza, si desumeva a contrario l'ufficialità della lingua italiana.

Un'ultima disposizione sulla quale soffermare l'attenzione, che ci fa capire anche come tutte le questioni che abbiamo analizzato siano sempre legate e pesantemente influenzate da situazioni geopolitiche che le sovrastano, la si trova nella legge n. 2042/1940, che vieta l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie, facendo poi eccezione per i cognomi stranieri già esistenti⁹³. Il clima di guerra e di ostilità nazionale nei confronti di ciò che fosse straniero influenzava ovviamente questa fase della legislazione.

L'anno precedente, invece, in un'ottica di collaborazione con l'alleato nazista, vi era stata la stipulazione dell'Accordo di Berlino con il quale si era invece stabilito il trasferimento in Germania di quegli appartenenti alla minoranza tirolese che avessero optato per la cittadinanza tedesca: la questione linguistica, fra alleati, veniva dunque impostata in termini di rientro sul proprio suolo nazionale invece che sulla coesistenza sul suolo natio⁹⁴.

Riguardata complessivamente, l'azione di vera e propria repressione delle minoranze linguistiche portata avanti dal Fascismo si inserisce armoniosamente nel programma di un regime totalitario, teso a comprimere gli spazi individuali e collettivi di autonomia, che non poteva che mirare alla creazione accentratrice di momenti di unità attraverso la forza e non attraverso la persuasione.

⁹³ Disposizioni in tal senso non erano comunque mai mancate, come dimostra l'ampio studio di S. RAFFAELLI, *Le parole proibite. Purismo di stato e regolamentazione della pubblicità in Italia (1812-1945)*, cit.

⁹⁴ Approfondisce la questione A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 440 s., che fa notare come il carattere «volontario» dell'opzione fosse «del tutto apparente, come risulta evidente ove si rifletta sulla circostanza che, una volta conseguita l'adesione della Germania al principio secondo il quale tutti coloro che si sentivano tedeschi dovevano andarsene dall'Alto Adige, si determinava una spinta formidabile nel senso di convincere tutti coloro che non intendevano trasferirsi in Germania della necessità di accettare l'assimilazione così come la intendevano i fascisti» (p. 441).

6. Verso l'art. 6 Cost.: la politica linguistica nel periodo della Costituzione provvisoria

La caduta del Regime fascista segnò un radicale mutamento anche per quanto riguarda la politica linguistica, per via del fatto che «era divenuto ormai prevalente l'indirizzo che propugnava l'istituzione delle regioni come mezzo generale di decentramento su basi autonomistiche»⁹⁵. Un cambio di paradigma che non mancherà di dare i suoi frutti nell'immediato 'Secondo Dopoguerra'; già infatti con il Governo Parri vennero emanati Decreti legislativi luogotenenziali che anticiparono quella che sarà la politica linguistica che verrà scolpita poi nell'art. 6 Cost.: con il d.lgs.lgt. n. 545/1945, titolato ordinamento amministrativo della Val d'Aosta, si andava tra l'altro a intervenire su quegli ambiti che abbiamo visto essere i più rilevanti in tema di dimensione giuridica della lingua, ossia la scuola e l'amministrazione, disponendosi la possibilità di usare il francese quando ci si dovesse rivolgere agli uffici della P.A. e la possibilità di insegnare in lingua francese in maniera paritaria, quanto meno in quei comuni dove il francese fosse la lingua maggiormente parlata⁹⁶.

Stessa modalità di intervento fu quella che portò all'emanazione di due decreti legislativi luogotenenziali per risolvere i problemi esistenti in Alto Adige: con il d.lgs. n. 775/1945 si stabilì che «nelle scuole elementari di Bolzano l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni da maestri per i quali tale lingua sia la lingua materna», dunque un rivolgersi di nuovo in maniera amichevole nei confronti delle popolazioni germanofone. Con il d.lgs. n. 825/1945 si sancì la possibilità dell'utilizzazione del tedesco nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Tre Decreti del Capo provvisorio dello Stato nei due anni seguenti completeranno l'assetto normativo pre-costituzionale nel Trentino Alto-Adige⁹⁷.

⁹⁵ Così A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 443, che sottolinea come quest'idea autonomistica, pur essendosi manifestata fin dai tempi del Risorgimento, non era mai riuscita ad affermarsi dall'Unità all'avvento del Fascismo, che l'aveva poi ovviamente soffocata.

⁹⁶ Art. 17: «Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria». Art. 18: «Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese».

⁹⁷ Sono il d.lgs.C.p.S. 13 dicembre 1946, n. 569, «Provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento»; il d.lgs.C.p.S. 16 maggio 1947, n. 555, «Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige»; e il d.lgs.C.p.S. 31 luglio 1947, n. 772, «Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano, ai Comuni mistilingui della provincia di Trento». Se ne veda il testo nella banca dati allegata alla ricerca.

Queste regole «rappresentavano i primi tangibili risultati del mutamento dell'indirizzo politico generale, il quale ebbe più tardi la sua massima affermazione in sede di elaborazione della nuova costituzione, con l'inserimento in essa di quell'art. 6 che aggiunge al divieto di discriminazioni contenute nell'art. 3 l'annuncio di una tutela positiva delle minoranze linguistiche»⁹⁸; l'inserimento di una norma *ad hoc* a tutela delle minoranze linguistiche esprimerà al massimo grado l'intenzione dei Costituenti di impegnare l'ordinamento che si andava a costruire, anche sotto questo punto di vista, in opposizione e antitesi radicali rispetto alla politica totalitaria e liberticida del Regime fascista, e questo a prescindere da eventuali vincoli internazionali che il nostro paese avesse già o avrebbe in seguito assunto.

7. Conclusioni

La disamina in senso diacronico delle evoluzioni e delle involuzioni compiute, nel corso di un secolo e mezzo, dalla disciplina sul fenomeno linguistico e sulle minoranze linguistiche nel nostro spazio ordinamentale mostra come, da una parte, l'esigenza stessa di una normativa sembra sorgere ove la presenza dei gruppi minoritari assuma una consistenza rilevante, sia in termini quantitativi (una percentuale apprezzabile della popolazione) che in termini qualitativi (una forza culturale resistente alle assimilazioni); dall'altra, che, a prescindere da questo dato di partenza, la forma di Stato influenza considerevolmente la regolazione della materia.

L'atteggiamento dello Stato liberale, sicuramente più accomodante, risentiva comunque del più radicale sospetto verso i corpi intermedi e della tendenza al non interventismo, limitandosi a tollerare la presenza di minoranze linguistiche qualora queste fossero in grado di avanzare rivendicazioni autonomistiche. Da qui la debole evoluzione, che abbiamo potuto riscontrare nella legislazione, verso alcune forme di tutela, che nel giro di alcuni anni hanno comunque dovuto cedere il passo all'avanzare delle esigenze linguistiche unitarie.

La forte involuzione prodottasi con lo Stato fascista, invece, si è dimostrata il portato del monismo che ha caratterizzato la stessa ideologia totalitaristica, la quale non poteva tollerare alcuna forma di autonomia, meno che mai linguistica; i diritti e le garanzie conservate dalle minoranze linguistiche – come abbiamo visto – vennero repressi al pari di quelli di tutte le altre minoranze.

Solo lo slancio prodottosi dopo il Ventennio sarà in grado di condurre verso quell'evoluzione concretizzata nella Costituzione repubblicana, con particolare riferimento all'art. 3, c. 1, che consacra il principio di eguaglianza senza distinzione

⁹⁸ Così A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, cit., p. 443. Vedi anche le considerazioni svolte dall'autore nelle pagine seguenti sull'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

ne di lingua, e all'art. 6 che tutela specificamente minoranze linguistiche, ovvero le basi a partire dalle quali è stato possibile – quanto meno tentare di – coniugare l'unità nella lingua del Leopardi e del Manzoni con la ricchezza di cui si fanno portatrici le minoranze alloglotte.

